

## **AVVISO**

### **NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA, SEZ. QUARTA *QUATER*, RICORSO R.G. N. 11133/2024;**

**RICORRENTE DOTT.SSA QUINTILI SABRINA CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO + RICCIARDI ROSSANA RITA**

**ORDINANZA TAR LAZIO, ROMA, SEZ. QUARTA *QUATER* N. 1784/2025 DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DEL 20 MARZO 2025.**

I sottoscritti Avv.ti Prof. Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, in qualità di difensori della Dott.ssa Sabrina Quintili, nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio – Roma, sez. Quarta *Quater* RG n.1133/2024

#### **PREMESSO CHE**

1. la Ricorrente Dott.ssa Sabrina Quintili, collocatasi alla posizione n. 252 nella graduatoria definitiva rettificata, con Ricorso depositato il 29.10.2024, ha chiesto l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - del decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (doc. 01-bis), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per la parte ricorrente; - dell'avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la parte ricorrente; - del provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024, con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del Merito ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.08.2024 nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (doc. 03-bis), nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 252, con un punteggio finale complessivo di 9,125 punti, in luogo del punteggio agognato di 9,425; - dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici

Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.

2. il Ricorso è stato affidato ad un solo motivo, rubricato: 1. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO CULTURALE DI CUI ALLA VOCE A.6. DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 107/2023. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. In sintesi, la commissione avrebbe omesso di valutare uno dei titoli culturali vantati dalla Prof.ssa Quintili (il Master “*Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l'ecologia dell'interdipendenza*”, svolto presso l'Accademia delle Belle Arti “Fidia” nell'anno accademico 2016/2017). La scelta dell'Amministrazione è chiaramente illegittima. L'Accademia “Fidia”, coinvolta in una grave vicenda giudiziaria, non fa più parte del sistema di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a decorrere dal novembre 2020. Sino a quella data l'Istituzione era autorizzata a istituire i connessi percorsi formativi e a rilasciare le relative attestazioni. Il Master della Ricorrente, conseguito nel 2017, doveva senz'altro essere valutato. La Commissione ha, quindi, errato nel ritenere non valutabile il Master svolto dalla Ricorrente presso l'Accademia “Fidia”. Sarebbe, infatti, assurdo ed irragionevole se il venir meno dell'autorizzazione al rilascio di taluni titoli culturali operasse retroattivamente, con l'effetto di “invalidare” gli attestati rilasciati anni prima del 2020 (nel caso della Ricorrente, nel 2017). La Prof.ssa Quintili ha conseguito un titolo valido e legittimamente spendibile – dichiarato già all'epoca della partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti indetto nel 2017 – che non può essere obliterato dalla commissione per eventi occorsi anni dopo e in nulla prevedibili dalla candidata al momento dello svolgimento del Master. È dunque del tutto illogico l'approccio seguito dall'Amministrazione, che ha illegittimamente sottratto alla Ricorrente 3 punti cui ella aveva senz'altro diritto, causandole così un ingiusto danno cui dovrà porsi rimedio annullando i provvedimenti impugnati.

3. Si costituiva in giudizio il Controinteressato in data 10.12.2024 ed il Ministero in data 16.12.2024.
4. All'esito della prima Camera di Consiglio del 17.12.2024, con Ordinanza n.5842 del 19.12.2024, il TAR Roma disponeva incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione Resistente, fissando per il prosieguo la Camera di Consiglio del 19 marzo 2025;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con l'**Ordinanza n. 1784 del 20 marzo 2025, il TAR Lazio – Roma, sez. Quarta Quater** ha accolto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente ai fini del riesame dell'attribuzione del punteggio nei sensi indicati in motivazione, salva l'efficacia dei provvedimenti impugnati; fissato per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 16 luglio 2025 e **disposto l'integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami”**, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con il D.M. 8 giugno 2023 n. 107, **nei sensi e secondo le modalità indicate in parte motiva della medesima Ordinanza.**

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti Avv.ti Prof. Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, nell'anzidetta qualità di difensori della **Ricorrente Dott.ssa Sabrina Quintili**, nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio – Roma, sez. Quarta *Quater* RG n.11133/2024;

#### **CHIEDONO**

in conformità a quanto stabilito dal TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta *Quater*, con l'Ordinanza n. 1784/2025, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di Amministrazione procedente, di voler provvedere alla pubblicazione, oltre che del presente avviso, dei seguenti atti:

- **Ricorso della Dott.ssa Sabrina Quintili;**
- **Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Quater, n. 1784 del 20.03.2025;**
- **Elenco nominativo dei controinteressati;**

osservando i seguenti **specifici accorgimenti**, come indicati dal Collegio e di seguito riprodotti, al fine di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami e, pertanto:

- di voler **effettuare senza indugio la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta, di copia informatica del Ricorso promosso dalla Dott.ssa Quintili e dell'Ordinanza n. 1784/2025;**

- contestualmente alla suddetta pubblicazione, di **inviare apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati in graduatoria nelle posizioni pari o superiori a quella della odierna Ricorrente Sabrina Quintili, collocatasi alla posizione n. 252 in graduatoria con il punteggio di 9,125,** così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

- di **provvedere alla pubblicazione degli atti trasmessi con la presente istanza ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;**

- di avvisare le parti controinteressate che potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

- di **trasmettere alla Ricorrente la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni** di cui ai punti che precedono, che dovrà essere depositata nel giudizio al TAR, a cura della parte ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

- di precisare che lo svolgimento del giudizio, pendente al TAR Lazio, Roma, sez. Quarta *Quater*, R.G. n. 11133/2024, potrà essere seguito consultando il sito web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si trasmette, in allegato alla presente, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate dal Ministero, della somma pari ad € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito web.

Ogni comunicazione relativa al presente avviso dovrà essere inviata al seguente indirizzo p.e.c.: [benedettocimino@ordineavvocatiroma.org](mailto:benedettocimino@ordineavvocatiroma.org).

Roma, 24 marzo 2025.

Distinti saluti,

Prof. Avv. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino

**Allegati:**

- Ricorso Dott.ssa Sabrina Quintili;
- Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta *Quater*, n. 1784 del 20.03.2025;
- Elenco nominativo dei controinteressati;